

ID. 809035

Pratica: 2019/05 01/000020

Lugo, 12/12/2019

AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Segreteria Generale

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1762

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO. INCARICO AD UN CONSULENTE LEGALE DI AON SPA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA P. G. CONTRO IL COMUNE DI LUGO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z552B17567.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021";
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021";
- che con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto all'"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile Anno 2019/2021 e aggiornamento elenco residui attivi e passivi da trasmettere al Tesoriere", assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- che con delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2019 è stato approvato il "Pre-consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 e determinazione del risultato presunto di amministrazione primo provvedimento";
- che con delibera di C.C. n. 37 del 17/04/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2018;
- che con delibera di G.C. n. 94 del 08/05/2019, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione – Piano della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2019-2021 - Anno 2019 (Art. 197, Co.2. Lett. A D. Lgs. N. 267/00 e Art.10 D. Lgs. 150/2009) del Comune di Lugo";

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile è stata approvato “Variazione di assestamento generale (art. 175, c.8 del D. Lgs. 267/2000), Verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio 2019-2021 (art. 193 del D. Lgs. 267/2000) - Adeguamento DUP 2019/2021”;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145 - G.U. 31/12/2018);

Considerato che:

- in data 19/06/2015 è pervenuta tramite pec al Comune di Lugo la nota dell’Avv. Luca Palmieri – Studio Legale con sede a Lugo in Piazza Trisi n.16, acquisita al numero di protocollo 7066 del 22/06/2015 nella quale comunica di rappresentare e assistere P. G. residente a *omissis* relativamente all’episodio occorso in data 07/05/2015 presso la stazione aeroportuale di Stansted (Regno Unito), evento dettagliatamente specificato nella nota che si conserva agli atti del fascicolo presso il servizio scrivente;

- in data 06/11/2015 la Società AEC Spa, incaricata per la gestione del sinistro in oggetto, (*Rif. AEC Service: sin. AECS 3435 Comune di Lugo / P. G.*) comunica l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’Avv. Luca Palmieri, non sussistendo responsabilità della Pubblica Amministrazione, con conseguente archiviazione della pratica;

- in data 17/11/2017 con nota prot. n. 16530, lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Bartolotti con sede a Lugo in Corso Matteotti n. 15 comunica di essere subentrato nella causa, incaricato da P. G. di far seguito alle richieste risarcitorie inizialmente formulate tramite l’Avv. Luca Palmieri per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da P. G. per la somma complessiva di € 17.000,00;

- in data 27/07/2018 con lettera prot. n. 12676 indirizzata a Oliva & Associates di Torino e Adjusting & Claims Service Scrl di Roma, il Comune di Lugo in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore chiede ed autorizza “*ai sensi dell’art. 8 della polizza 104145630, la gestione diretta della vertenza di danno da parte della Società assicuratrice a nome dell’Assicurato/contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato*”;

Considerato altresì che tale sinistro del 19/05/2015 è stato aperto sulle seguenti polizze:

- polizza RC Patrimoniale n. 104145630 Lloyd’s;

- polizza RCT n. 3435 rif. AON n. 2015/0034426 – polizza 1903653 Lloyd’s;

Preso atto della rinnovata richiesta (prot. n. 24439 del 27/11/2019) dell’Avv. Angelo Bartolotti di integrale risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla sua cliente Sig.ra P. G. e dell’intimazione che in difetto di accordo in tempi brevi sarà costretto ad attivare un’azione giudiziaria;

Atteso che non essendo allo stato disponibili elementi risolutivi di questa vicenda particolarmente complessa, si rende necessario il ricorso in tempi rapidissimi ad una consulenza legale ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 50/16 che analizzi ed esamini il caso al fine di prevenire se possibile l’esito giudiziale e di adottare la posizione più opportuna e meno onerosa per l’Ente;

Ritenuto pertanto opportuno per l’Amministrazione avallare la proposta della AON Spa che con nota (Prot. n. 25203 del 09/12/2019) comunica i nominativi di tre professionisti, unitamente ai preventivi, con i quali Aon ha consolidato un rapporto di fiducia, al fine di incaricare un consulente legale specializzato in materia che possa assistere il Comune di Lugo nella gestione della vertenza di cui all’oggetto;

Viste le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi legali ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera “D” numeri 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 che prevedono l’individuazione del legale a cui affidare l’incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall’ordinamento;

Considerato che:

- l’Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;

- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso:

- che il nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attribuisce all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art. 17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Considerato opportuno per l'Amministrazione, stante l'urgenza di verificare l'ipotesi di definire stragiudizialmente la vertenza, accogliere la proposta di AON, circa la nomina del legale, individuando l'Avv. Gian Piero Triossi di Bologna, ritenendolo idoneo all'incarico specifico;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Accertato sulla base dell'esame svolto che il curriculum comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente incarico;

Valutata la congruità dell'offerta economica dell'Avv. Gian Piero Triossi di Bologna mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete, in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e in base al valore della causa e alla complessità della stessa, come specificato di seguito:

<i>Attività di assistenza stragiudiziale e consulenza</i>	€ 945,00
<i>15% spese generali</i>	€ 141,75
<i>c.p.a. 4% su imponibile</i>	€ <u>43,47</u>
<i>Tot. Costo per l'Ente</i>	€ 1.132,22

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Gian Piero Triossi di Bologna il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 1.132,22 comprensivi di spese generali e CPA per l'attività di assistenza stragiudiziale e consulenza in merito alla questione descritta in premessa;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Gian Piero Triossi per un impegno complessivo di € 1.132,22;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art. 2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art. 2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art. 5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z552B17567 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della Legge 241/1990, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- Il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del Tuel;

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa, ad affidare l'incarico di consulenza legale relativo alla vertenza in argomento (CIG Z552B17567) all'Avv. Gian Piero Triossi con Studio legale in Bologna, Via San Gervasio n. 8 – C.F. TRSGPR 69M14 A944Z – P. IVA 01975811207 nell'interesse del Comune di Lugo;

2) di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 1.132,22 come meglio configurata in premessa, al Bilancio 2019/2021 – annualità 2019 del Comune di Lugo come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 Cap:3010LO - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE – NELLA VERTENZA PROMOSSA DA P.G. CONTRO IL COMUNE DI LUGO CIG Z552B17567	AVV. GIAN PIERO TRIOSSI	2019/1666	€ 1.132,22	.

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. ”

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di dare atto altresì che la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- di rinviare a successivi provvedimenti di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2019 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio e sarà aggiornata con successivi atti in base all'esigibilità della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

– il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio 4KXZ5S** corrispondente **SERVIZI GENERALI** del Comune di Lugo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- di precisare che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

- di dare atto, inoltre, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” “Beni/Servizi fuori MEPA-CONSIP-INTERCENT-ER”, “Altre determine” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti anche se riconducibile nelle tipologie di spesa non supera la soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Gorini